

-
- **Ordine del giorno:** 4.2
 - **Argomento:** Statuto e Regolamenti
 - **Oggetto:** Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato - Illustrazione
 - **Allegati:** A) regolamento (pagg. 1 – 3)
 - **Ufficio proponente:** Direzione del Personale
-

Il Senato Accademico

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- visto lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- visto il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 - *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- considerato: che la citata legge 240/2010 disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, con la trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale, ponendo la decorrenza della trasformazione del primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
- atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della citata legge 240/2010, "... la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali ... è di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo;
- rilevata quindi la necessità di dotarsi di un regolamento di ateneo sulla valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;

delibera

RELAZIONE

Il meccanismo di progressione economica dei professori e ricercatori universitari trova il suo originario impianto del DPR 382/80 (articolo 36 per i professori e articolo 38 per i ricercatori), e consisteva in un meccanismo totalmente automatico: al decorso temporale (il biennio) veniva attribuita la classe/scatto successiva.

Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, cd. Legge Gelmini, sono state introdotte significative innovazioni alla suddetta disciplina. In particolare l'art. 8, demandando ad apposito regolamento ministeriale la disciplina attuativa della materia, ha disposto la revisione del trattamento economico del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (29 gennaio 2011), prevedendo la trasformazione della progressione biennale automatica in progressione triennale, riconducendo tale progressione economica all'esito positivo di apposita valutazione.

Riassumendo brevemente i contenuti della Legge Gelmini, ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 DPR 382/80; la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini degli scatti triennali è di competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo.

Vale la pena ricordare che la materia è stata successivamente regolamentata con il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 (regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge 240/2010), che distingue tra a) il personale docente assunto secondo il regime previgente e b) quello assunto ai sensi della legge 240.

Per il personale assunto secondo il regime previgente, al termine del "blocco" (1.01.2016) previsto dalla normativa vigente, la trasformazione della progressione biennale in quella triennale avverrà al momento in cui verrà maturato il passaggio nella classe o scatto successivo a quello in godimento alla data di entrata in vigore della legge 240/2010 (fermo restando la non utilità del triennio 2011-13, poi prorogato anche al 2014 e al 2015, ai fini della maturazione della classe/scatto successivi).

Per il personale assunto secondo il regime della 240/2010, alla scadenza del triennio (il blocco per tale tipologia si limita agli anni 2011-13) si trova nelle condizioni per richiedere l'attribuzione degli scatti triennali unitamente alla presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.

In entrambi i casi la normativa prevede poi che l'attribuzione delle classi stipendiali successive è subordinata alla richiesta e all'esito positivo della valutazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

La valutazione dovrà quindi essere effettuata sulla base della disciplina contenuta nei regolamenti di ateneo.

Nello specifico il regolamento presentato prevede a regime una valutazione semestrale dei professori e ricercatori che hanno maturato il triennio nel semestre precedente.

E' prevista una scansione temporale per la pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle apposite domande da parte del personale avente diritto, nonché per tutte le altre attività proceduralizzate.

Scendendo nei contenuti, la procedura di valutazione mira a disciplinare la valutazione ai compiti didattici affidati, le pubblicazioni prodotte e gli incarichi gestionali dei 3 anni precedenti a quello della valutazione, stabilendo dei parametri quantitativi da soddisfare per avere un giudizio positivo, e quindi ottenere il relativo diritto all'attribuzione dello scatto triennale.

Ascenzo Farenti

**Regolamento sulla valutazione per l'attribuzione degli Scatti Triennali
dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato**
(Attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione per l'attribuzione degli scatti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, di seguito denominata “*valutazione*”, al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti, anche per promuovere il miglioramento della “*performance*” dell'Ateneo.

2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del triennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.

3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio Positivo/Negativo ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, del presente regolamento.

Art. 2
(Attuazione del processo di Valutazione Individuale di Ateneo)

1. La Valutazione è semestrale.

2. I soggetti interessati alla valutazione ogni semestre sono i professori e ricercatori che nel corso del semestre precedente abbiano maturato 3 anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente è individuato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a dicembre e giugno). Contestualmente è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul portale di Ateneo di un apposito avviso del Rettore.

Art. 3
(Domanda di partecipazione)

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda secondo lo schema indicato nell'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente con pena di esclusione entro il giorno 16 del primo mese del semestre in cui si svolge la valutazione (gennaio, luglio). Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, secondo lo schema indicato nell'avviso.

2. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività svolta nei tre anni precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera b).

3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerati i prodotti della ricerca che risultano esclusivamente dalla pagina del docente nel sito di Ateneo ARPI e pubblicati nel triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera c).

4. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, commi 1 e 2, lettera d).

Art. 4 **(Commissione di valutazione)**

1. La procedura di valutazione è realizzata da una commissione nominata annualmente dal Rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore di ruolo. Il professore ordinario presiede la commissione.

2. Non possono far parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

3. La Commissione è nominata con Decreto Rettorale tra i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università, su proposta del Senato Accademico.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro la fine dell'ultimo mese del semestre in cui si svolge la valutazione (giugno e dicembre).

5. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 5 **(Procedura di valutazione ai sensi dei commi 7 e 14 art. 6 della Legge 240/2010)**

1. La procedura di valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 considera, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo:

- a) i compiti didattici affidati;
- b) le pubblicazioni scientifiche prodotte;
- c) gli incarichi gestionali.

2. La Commissione verifica il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, con rimando al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

- a) con riferimento ai compiti didattici affidati, solo per i professori ordinari e associati, aver svolto almeno 180 ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea specialistica nei 3 anni precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione. Per tale requisito si fa esclusivo riferimento alle risultanze dei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo.
- b) con riferimento alle attività di ricerca, aver pubblicato almeno 2 lavori nel triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico riconosciute come valide ai

fini delle procedure di valutazione comparativa, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve obbligatoriamente risultare dalla pagina del docente nel sito di ateneo ARPI.

- c) con riferimento alle attività gestionali, aver partecipato, relativamente al triennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 30%. Non si tiene conto delle giustificazioni per le assenze. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, senatore, consigliere, direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, presidente scuola interdipartimentale, direttore centri di ateneo, presidenti di sistemi d'Ateneo, Prorettori, delegati del Rettore).

3. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento valutati dalle commissioni. Ai medesimi fini la commissione terrà conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento e dei periodi di svolgimento di attività istituzionali.

4. Se l'esito della valutazione dei 3 punti di cui ai commi precedenti (2 punti, punto b) e punto c) per i ricercatori) è positivo i soggetti conseguono un **giudizio positivo**, altrimenti i soggetti conseguono un **giudizio negativo**.

Art. 6

(Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul portale di Ateneo insieme all'elenco di chi ha conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante avviso via e-mail. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7

(Reclami)

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi.